

# COMUNE DI MONTAZZOLI

## Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698  
e-mail: [comune.montazzoli@gmail.com](mailto:comune.montazzoli@gmail.com) pec: [montazzoli@raccomandata.eu](mailto:montazzoli@raccomandata.eu)

PROT. n. 2234

ORDINANZA N. 17 / 2016

**PULIZIA DELLE AREE PRIVATE – REGOLAZIONI SIEPI – TAGLIO RAMI  
OLTRE IL CIGLIO STRADALE E OSSERVANZA DELLA FASCIA DI  
RISPETTO DI UN METRO DAL CIGLIO STRADALE**

### IL SINDACO

Ravvisata la necessità di disporre:

- 1- la pulizia delle aree private esistenti nei centri urbani per la tutela dell'igiene e del decoro del paese;
- 2 - la regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e il taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- 3- l'osservanza della fascia di rispetto di un metro dal ciglio della strada per la lavorazione dei fondi agricoli confinanti con le strade comunali;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

Vista la legge 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

Visto il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000,

### **ORDINA**

1 - tutti i proprietari, possessori o detentori di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale entro il **12 LUGLIO** di provvedere alla pulizia delle aree stesse ed al taglio delle erbacce cresciute. Dette aree devono poi essere tenute costantemente pulite. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, salva comunque **l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'Art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. del pagamento di una somma da € 26,00 ad € 516,46 secondo le modalità, criteri e principi stabilite dalla Legge n. 689/1981;**

**2** – tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni, confinanti con le pubbliche strade devono tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddetti in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Per gli inadempimenti, oltre alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 168,00 ad €. 674,00 (Art. 29 C.d.S);**

**3** – chiunque ari o comunque lavori con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici ecc..) terreni confinanti con le strade comunali e rurali è tenuto ad osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali. Per il mancato rispetto della disposizione di cui al punto 3) è prevista, in caso di franamenti o scoscendimento del terreno, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 168,00 ad €. 674,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile (Art. 31 C. d. S.);**

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Area Tecnico Manutentiva;

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti;
- resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Gli Agenti di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizie sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori, in caso di trasgressione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in alternativa entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Dalla Residenza Municipale, li 14.06.2016**

**IL SINDACO**  
**(Geom. Felice Novello)**

